Pubblicato il 31/10/2026

N. 06130/2026 REG.PROV.CAU.
N. 11699/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11699 del 2026, proposto da

Assotir, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'art. 5, comma 1 del D.M. n. 156/2011 (Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio), del provvedimento n. 101 dell'8.06.2026 contenente la conferma dell'esclusione della ricorrente dal procedimento di rinnovo del consiglio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, nonché della nota del 15.06.2026 avente ad oggetto avente ad oggetto Inoltro elemento mancante pratica rinnovo del Consiglio Camerale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale delle domande cautelari è calendarizzata per il prossimo 2 dicembre 2026 e che, nelle more dello svolgimento della stessa, non si ravvisa la sussistenza del presupposto della "estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio", necessario per l'adozione della misura cautelare monocratica richiesta;

Evidenziato, infatti:

- che parte ricorrente riferisce genericamente che "l'Amministrazione sta per provvedere", senza chiarire, indicando date certe, che la costituzione del Consiglio avverrà comunque prima della discussione collegiale della domanda cautelare;
- che in ogni caso, attesa la ordinaria retroattività delle pronunzie del giudice amministrativo nel giudizio di cognizione, un eventuale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, in sede cautelare collegiale ovvero di merito, risulterà comunque idonea alla piena reintegrazione della situazione giuridico-soggettiva che si assume lesa;
- che, infine, in considerazione della peculiarità della vicenda come rappresentata in ricorso, risulta opportuno nel caso di specie che ogni statuizione cautelare e di merito venga assunta dall'organo giudicante all'esito dell'esame delle difese dell'Amministrazione e, dunque, nella pienezza del contraddittorio delle parti;

Ritenuto per quanto sopra di dover rigettare la domanda di misure cautelari monocratiche;

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a. e fissa, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 2 dicembre 2026, invitando

parte ricorrente alla regolarizzazione della prodotta istanza di fissazione di udienza. l

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 31 ottobre 2026.

Il Presidente
Francesco Mele

IL SEGRETARIO